



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO / 90
Del 16/08/2021**

OGGETTO:

**CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E LIMITAZIONE DELL'USO
EXTRADOMESTICO PER IL PERIODO ESTIVO.**

IL SINDACO

FABBRI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Considerato:

- che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto durante la stagione secca quando aumenta la criticità rispetto all'utilizzo delle risorse idriche;
- che al fine di prevenire situazioni di crisi idrica nella stagione estiva si rende necessario intensificare per questo periodo l'uso ottimale delle risorse idriche ed evitare conseguentemente sprechi;
- che al momento non ci sono significative criticità né si è verificata un'emergenza idrica, tuttavia gli impianti sono al limite della massima capacità;

Ravvisata la necessità di adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

Preso atto della comunicazione del Gestore del Servizio Idrico, con la quale viene richiesta l'emissione dell'ordinanza per il contenimento del consumo di acqua potabile e limitazione dell'uso extradomestico;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extradomestico;

Visto l'art. 98 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;

Visti gli artt. 61 - 69 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna; Visti gli artt. 7 bis e l'art. 54 del D.Lgs 267/ 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- Per il periodo dal 16 Agosto 2021 al 30 Settembre 2021 durante la fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 23.00 il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi di acqua;

- I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;
- Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana;
- Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private nonché il rinnovo, anche parziale dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto;

COMUNICA

Che qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell'estate dovesse aggravarsi l'Amministrazione potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extra domestici e per tutte le fasce orarie della giornata;

DISPONE

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per un importo da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28/02/2003). Si applica la sanzione in misura ridotta se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

Di trasmettere il presente atto per gli aspetti di competenza a:

- Polizia Municipale di Castiglione dei Pepoli;
- Stazione Carabinieri di Castiglione dei Pepoli;
- HERA SPA – Direzione Acqua – all'indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, e pubblicazione sul sito internet del Comune di Castiglione dei Pepoli.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

IL SINDACO

Maurizio Fabbri